Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 22 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 143**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1927, n. 945.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la somma di L. 3,000,000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che il comune di Cremona ha bisogno di un mutuo di L. 3,000,000 per opere pubbliche;

Visto che i fondi relativi saranno forniti, per accordi intervenuti, dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde alla Cassa depositi e prestiti, in conto corrente per un decennio, restando dopo la Cassa depositi assuntrice in proprio dell'operazione;

Attesa la necessità e l'urgenza di detta operazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di L. 3,000,000 all'interesse del 3 1/8 % in ragione semestrale, con scadenze al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona allo scopo di metterlo in grado di provvedere al finanziamento di opere di carattere scolastico il cui fabbisogno sarà determinato dal competente Ministero.

Le somministrazioni dovranno svolgersi entro l'anno 1930, e in ogni modo il conto corrente verrà chiuso al 31 dicembre 1930 qualunque siano le somme somministrate entro il suddetto limite.

All'operazione è applicabile il 2° comma dell'art. 16 della legge 16 dicembre 1910, n. 855, restando inteso che il comune di Cremona rimborserebbe direttamente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde le tasse o imposte che per tale operazione la Cassa di risparmio dovesse pagare.

Nei riguardi del conto corrente predetto la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata a derogare dalle disposizioni e dalle limitazioni stabilite dall'art. 74 dello statuto fondamentale approvato con R. decreto 8 dicembre 1889 e modificato con i Regi decreti 19 maggio 1892, 3 novembre 1895, 29 aprile 1897 e 16 ottobre 1921.

Art. 2.

Il mutuo, che ai termini dell'articolo precedente la Cassa depositi farà al comune di Cremona, sarà concesso all'interesse del 3 1/8 %, in ragione semestrale, con ammortamento in 35 annualità, da garentirsi nei modi prescritti dagli art. 75 e segg. del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione del mutuo predetto saranno applicabili, oltre alle disposizioni del citato testo unico, in parte modificate dai Regi decreti-legge 20 ottobre 1921, n. 1576, e 8 febbraio 1923, numero 289, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio successivo a quello dell'avvenuto integrale pagamento della somma versata in conto corrente, la Cassa depositi e prestiti ammortizzerà in dieci annualità uguali, comprensive del capitale e dell'interesse stabilito dall'art. 1 e pagabili a rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, aumentate degli interessi capitalizzati, maturati sul conto corrente di cui all'art. 1 fino all'inizio dell'ammortamento.

Art. 4.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto tra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde le disposizioni del decreto stesso sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due Istituti per semplice corrispondenza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1234.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 946.

Organizzazione del servizio dei carabinieri Reali presso la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924, relativo alle indennità da corrispondere al personale della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, riguardante l'organico dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo generale dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, concernente l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei carabinieri Reali presso la Regia aeronautica ha per scopo di:

a) provvedere alla sicurezza dei campi, depositi, magazzini ed uffici dei Comandi della Regia aeronautica;

b) vigilare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che interessano direttamente o indirettamente la Regia aeronautica;

c) assumere le informazioni ed eseguire le indagini di polizia militare interessanti la Regia aeronautica;

d) concorrere con le altre autorità militari e di pubblica sicurezza alla prevenzione e repressione dello spionaggio militare.

Art. 2.

La direzione e la esecuzione di tali servizi sono affidate a: un Comando di carabinieri Reali alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica; Comandi di ufficiale presso i Comandi di Zona aerea territoriale e Comandi di stazione presso quei campi, stabilimenti ed enti della Regia aeronautica ove ne è riconosciuta la necessità.

Art. 3.

Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, sono addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica non possono eccedere il numero dei posti fissati dalla seguente tabella:

Tenenti colonnelli o maggiori	N. 1
Capitani	» 2
Tenenti	» 3

Art. 4.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, sono addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica non possono eccedere il numero dei posti fissati dalla seguente tabella:

Marescialli d'alloggio maggiori	N. 7
Marescialli d'alloggio capi o d'alloggio	» 5
Brigadieri	» 18
Vicebrigadieri	» 12
Appuntati	» 8
Carabinieri	» 100

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica provvede sul proprio bilancio agli stipendi, paghe ed indennità varie spettanti al personale dell'arma dei carabinieri Reali messo a sua disposizione, nonchè alle caserme, casermaggio ed ogni altro onere derivante dal servizio.

Art. 6.

Presso tutte le stazioni dei carabinieri Reali della Regia aeronautica saranno costituite mense separate in conformità delle disposizioni del regolamento generale dell'Arma, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911.

Alle mense stesse l'Amministrazione dell'aeronautica corrisponde il trattamento tavola di L. 2 giornaliere di cui all'art. 38 del decreto Commissariale 27 giugno 1924, per ciascun appuntato o carabiniere effettivamente partecipante.

Art. 7.

Gli ufficiali per il servizio dell'Aeronautica sono scelti dal Comando generale dei carabinieri Reali previo gradimento del Ministero dell'aeronautica. La loro destinazione viene ordinata con R. decreto controfirmato dal Ministro per la guerra e dal Ministro per l'aeronautica e registrato alla Corte dei conti.

I comandi di stazione dipendono, per il loro speciale servizio, dai rispettivi Comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri di Zona aerea territoriale e questi dal Comando dei carabinieri del Ministero dell'aeronautica.

I comandanti di stazione, però, aderiscono alle richieste dell'autorità militare aeronautica più elevata dell'aeroporto, deposito o stabilimento cui sono addetti, per l'esecuzione dei servizi specificati nell'art. 1 del presente decreto, e ne riferiscono ad essi direttamente il risultato, dandone notizia anche al comandante dei carabinieri della Zona aerea territoriale da cui dipendono, quando si tratta di servizi di qualche importanza.

Analoghe relazioni e dipendenze hanno gli ufficiali verso i comandanti di Zona aerea territoriale presso i quali esercitano le loro funzioni.

Art. 8.

I carabinieri Reali possono essere, dalle autorità militari aeronautiche, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi: cioè quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari dell'Aeronautica fossero messe a disposizione dell'autorità militare.

All'infuori di tali casi, i carabinieri Reali non possono essere distolti, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite dai loro regolamenti e dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

Le autorità militari aeronautiche impartiscono alle rispettive stazioni dei carabinieri le disposizioni speciali per il servizio che debbono eseguire a seconda delle esigenze di ordine interno e delle condizioni di sicurezza di ciascun campo o stabilimento.

Art. 10.

Nei riguardi disciplinari le stazioni dei carabinieri dipendono dai rispettivi ufficiali dell'arma e questi dall'ufficiale superiore dei carabinieri addetto al Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 92. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 948.

Norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità e urgenza di dare norme sui prezzi delle locazioni in corrispondenza alle generali condizioni dipendenti dalla rivalutazione della moneta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'andata in vigore del presente decreto, non potranno essere aumentate le pigioni attualmente corrisposte per le locazioni di case di abitazione e di negozi o locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili anteriormente al 1° gennaio 1919, non potranno eccedere il quadruplo delle pigioni, che erano corrisposte nel 1914 dagli stessi inquilini o da inquilini diversi; e, qualora lo superino, saranno ridotte a tale misura.

Art. 3.

Pure a decorrere dal 1° luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili dopo il 1° gennaio 1919, saranno ridotte del 15 per cento.

Art. 4.

Pure a decorrere dal 1° luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di un numero di stanze maggiore di cinque e non maggiore di otto saranno ridotte del 10 per cento.

Art. 5.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di negozi o di locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione saranno ridotte da un minimo del 10 ad un massimo del 20 per cento. Si applicherà sempre la riduzione massima per i negozi di generi alimentari.

Art. 6.

Le riduzioni come sopra stabilite si applicano anche nel caso di sublocazioni totali o parziali.

L'ammontare della pigione, ai fini delle riduzioni anzidette, è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della cosa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della cosa.

Per le locazioni e sublocazioni di case mobiliate, la riduzione sarà effettuata sulla pigione complessivamente fissata per la locazione della casa e del mobilio.

Art. 7.

Le riduzioni stabilite negli articoli precedenti si applicano sulle pigioni corrisposte al momento della entrata in vigore del presente decreto e, per i nuovi contratti di locazione stipulati prima di questa data e da avere attuazione dopo di essa, le riduzioni decorreranno dall'inizio di attuazione del nuovo contratto.

Il prezzo di locazione ridotto in conformità del presente decreto vale anche nei confronti degli inquilini, che succedono nel godimento dell'immobile a quelli aventi, all'attuazione del presente decreto, contratti in corso o comunque già stipulati.

Art. 8.

In mancanza di accordo, il pretore del mandamento, sul ricorso del conduttore, sentite le parti senza formalità di procedura, stabilirà, con provvedimento non soggetto a gravame, la misura della riduzione, entro i limiti stabiliti dagli articoli precedenti.

Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e diritti; e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Quando l'ammontare della pigione corrisposta nel 1914 non risulti con precisione, o vi siano contestazioni, il pretore la determinerà approssimativamente tenendo conto del prezzo medio di quell'epoca per locali analoghi in analoghe località. Nello stesso modo provvederà il pretore, quando trattasi di locali a cui siano stati apportati trasformazioni o miglioramenti.

Se la domanda di riduzione di pigione sia presentata al pretore dopo il 31 luglio 1927, la riduzione avrà effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda. Fino a che il pretore non abbia provveduto sulla domanda, rimane fermo pel conduttore l'obbligo di corrispondere la pigione nella misura pattuita, salvo a trattenere sulle pigioni successive le somme pagate in più.

Art. 9.

Quando per contratto o per consuetudine la pigione debba essere pagata a rate anticipate superiori al trimestre, ovvero quando a titolo di deposito sia dovuta al locatore una somma superiore ad un trimestre di pigione, il conduttore può chiedere al pretore che i pagamenti anticipati siano fatti a trimestre o che il deposito cauzionale venga ridotto a tre mensilità di pigione.

Il pretore, sentita l'altra parte, provvede sulla domanda, che è proposta con ricorso.

Il provvedimento del pretore non è soggetto a gravame. Esso non ha per effetto la restituzione della somma già pagata, ma avrà esecuzione a cominciare dalle successive scadenze delle rate di affitto, in occasione delle quali il conduttore potrà ritenere la parte di deposito cauzionale pagata in eccedenza.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle locazioni di case di tipo economico o popolare appartenenti a società cooperative, enti od istituti i quali abbiano come loro finalità di darle in affitto con particolari facilitazioni.

Esse si applicano anche nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare con suo decreto istruzioni obbligatorie per l'esecuzione del presente decreto-legge, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, rimanendo autorizzato il Ministro per la giustizia alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261; *foglio* 95. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1236.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 894.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Bobbio, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1925, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, fu revocata l'autonomia scolastica già concessa al Comune di Bobbio, della provincia di Piacenza;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti, alla stessa data del 1° gennaio 1926, nel predetto Comune, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Bobbio, della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 63. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	Provincia di PIACENZA.			
	Bobbio	17	800	13.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1237.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 939.

Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni vigenti nel Regno sulla istituzione del Tiro a segno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Ritenuta la necessità di estendere, con opportune modificazioni richieste dalle condizioni locali, le disposizioni vigenti nel Regno sul Tiro a segno nazionale;

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883, nel testo rettificato dal R. decreto 8 luglio 1883, n. 1552 (serie 3ª), concernente il Tiro a segno nazionale, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato coi Regi decreti 31 dicembre 1883, n. 1826, 27 settembre 1890, n. 7324, 26 aprile 1891, n. 221, e 10 agosto 1904, n. 504;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, salve le modificazioni stabilite dal presente decreto, le disposizioni della legge 2 luglio 1882, n. 883, nel testo rettificato dal R. decreto 8 luglio 1883, n. 1552 (serie 3ª), e del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato dai Regi decreti 31 dicembre 1883, n. 1826, 27 settembre 1890, n. 7324, 26 aprile 1891, n. 221, e 10 agosto 1904, n. 504.

E' esteso altresì alle colonie il R. decreto 11 agosto 1883, n. 2630 (serie 3ª), che stabilisce l'emblema per le Società di Tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Le attribuzioni, che nel Regno sono esercitate dal Ministero dell'interno e da quello della pubblica istruzione, sono devolute al Ministero delle colonie.

Al Prefetto ed al comandante del Distretto militare e Comando di divisione si intende sostituito, nella Tripolitania e nella Cirenaica, il comandante delle truppe.

Art. 3.

Le Direzioni del Tiro a segno, previste dall'art. 3 della legge, sono rispettivamente costituite a Tripoli ed a Bengasi.

I componenti della Direzione, la cui nomina ai sensi della legge predetta spetta nel Regno al Consiglio provinciale ed a quello municipale, sono nominati dal Governatore, includendo tra detti componenti il capo centro di educazione fisica e l'ufficiale superiore che ha la direzione dei corsi premilitari.

Art. 4.

I soci del Tiro a segno che comunque debbono ancora compiere gli obblighi di servizio militare, sono inscritti di ufficio ai corsi premilitari, e si intendono senz'altro vincolati a tutte le leggi e norme che disciplinano i corsi stessi.

I soci di cui sopra, che non frequentino i corsi premilitari, sono sospesi dalle lezioni del Tiro a segno sino a quando non abbiano adempito ai loro obblighi di servizio militare.

Art. 5.

In applicazione del disposto del 1° comma dell'art. 4, i soci del Tiro a segno aventi obblighi di servizio militare non possono esimersi dal seguire tutte le lezioni del tiro impartite nel poligono agli iscritti ai corsi premilitari, indipendentemente dalle lezioni di tiro eseguite per conto della società stessa.

Art. 6.

Le Società di tiro a segno e i corsi premilitari usufruiranno dei poligoni di tiro propri e di quelli posti a disposizione dalle autorità militari, previ accordi con l'ente che, per disposizione del Governatore, ha la direzione dei poligoni stessi, nei giorni e nelle ore che saranno da questi fissati.

Quando sparano i soci del Tiro a segno non premilitari il tiro è eseguito sotto la direzione e la responsabilità delle Società di tiro, anche quando i poligoni sono militari.

Quando sparano i premilitari la direzione del tiro rimane sempre affidata ad ufficiali della M. V. S. N. addetti ai corsi premilitari, i quali assumono tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 7.

E' data facoltà al Governatore di istituire Società di tiro a segno in capoluoghi sedi di Commissariato regionale quando in base al numero di iscritti di qualunque reparto lo creda necessario.

Art. 8.

Quando il numero dei soci di cui al n. 3 dell'art. 6 della legge 883 del 2 luglio 1882 lo giustifichi, il Governo della colonia potrà scegliere uno o due di loro a far parte del Consiglio della Società, in relazione al numero degli iscritti al reparto stesso.

Art. 9.

Le tasse annuali, di cui agli articoli 6 e 10 della legge, saranno stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì determinate le norme per la loro riscossione.

Art. 10.

Le quote di concorso a carico delle Provincie e dei Comuni, di cui all'art. 12 della legge, graveranno sul bilancio della Colonia e saranno corrisposte secondo le norme da fissarsi dal regolamento.

Al contributo delle spese per l'esercizio dei tiri di cui all'art. 13 lettera *d)* della legge, si provvede nel modo e nella misura stabiliti dal regolamento.

Art. 11.

Allo scioglimento della Società di tiro a segno provvede il Governatore con suo decreto, del quale sarà data comunicazione al Ministero delle colonie ed a quello della guerra.

Art. 12.

Il Governatore è autorizzato ad emanare, con suo decreto, il regolamento col quale saranno determinate le norme per la iscrizione nei ruoli degli aspiranti all'ammissione, per il riparto degli assegni e per ogni altro provvedimento richiesto dalla estensione, alla Tripolitania ed alla Cirenaica, della legge sul Tiro a segno e relativo regolamento secondo le varianti e modificazioni contenute nel presente decreto, nonchè per l'applicazione di questo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 87. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1238.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 889.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Santena, dal 1° gennaio 1926 al 31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1925 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, si revocava il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, che concedeva l'autonomia scolastica al comune di Santena della provincia di Torino;

Veduto l'elenco dei posti delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel Comune stesso alla predetta data del 1° gennaio 1926, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Santena, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 58. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	Provincia di TORINO.			
1	Santena	10	400	4.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1239.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 890.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Santena, dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1925 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, si revocava il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, che concedeva l'autonomia scolastica al Comune di Santena della provincia di Torino;

Veduto l'elenco dei posti delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel Comune stesso alla predetta data del 1° gennaio 1926, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Santena, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 59. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	Provincia di TORINO.			
1	Santena	10	800	8.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* FEDELE.

Numero di pubblicazione **1240.**

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 892.

Rettifica dei contributi scolastici dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Ancona, Macerata e Pesaro, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 430, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai Comuni delle Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i nuovi elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Ancona;

Considerato che per alcuni Comuni delle Provincie di Ancona, Macerata e Pesaro furono stabiliti dei contributi diversi da quelli effettivamente dovuti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istuzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni delle Provincie di Ancona, Macerata e Pesaro, compresi nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono rettificati come all'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 430, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 261, foglio 61. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 gennaio 1926, n. 430			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di ANCONA.						
1	Morro d'Alba	7	800	5.600	5	800	4.000
2	Ostra	20	»	16.000	16	»	12.800
3	Ostra Vetere	11	»	8.800	10	»	8.000
	Totali per la provincia di Ancona	38		30.400	31		24.800
	II. — Provincia di MACERATA.						
1	Cingoli	36	800	28.800	37	800	29.600
	Totali per la provincia di Macerata	36		28.800	37		29.600
	III. — Provincia di PESARO.						
1	Auditore	5	800	4.000	7	800	5.600
2	Cartoceto	12	»	9.600	11	»	8.800
3	Fano	76	»	60.800	75	»	60.000
4	Urbino	58	»	46.400	57	»	45.600
	Totali per la provincia di Pesaro	151		120.800	150		120.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1241.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 937.

Riconoscimento della Società anonima italiana Ferrovia e funicolare vesuviana quale concessionaria della ferrovia e funicolare del Vesuvio in luogo della ditta Thos Cook and Son di Londra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Ministeriali 14 febbraio e 22 giugno 1879, coi quali fu autorizzato il signor Ernesto Oblieght (cui si sostituiva la « Société anonime du Chemin de fer funiculaire du Vesuve » e in seguito la ditta Cook e Son) a costruire ed esercitare la funicolare per l'ascensione al cratere del Vesuvio;

Visto il R. decreto 23 giugno 1898, n. 206, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione 21 giugno 1898, per la concessione al signor Paul Faerber, per conto di una Società da costituirsi, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da Napoli (piazza Municipio) per Bellavista alla stazione inferiore della funicolare del Vesuvio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 3 agosto 1900, col quale è stato approvato l'atto 14 luglio 1900 per la concessione, ai signori Frank, Henry, Ernest Eduard e Thomas Albert fratelli Cook, delle aree ed opere stabili della funicolare del Vesuvio;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1903, n. 459, col quale fu autorizzata l'attuazione della trazione elettrica sulla funicolare anzidetta;

Visto il Nostro decreto 6 novembre 1902, n. 384, che approva l'atto di sottomissione 13 giugno 1902, per l'attuazione di una variante al tronco Pugliano-Vesuvio della ferrovia predetta, e l'esercizio a trazione elettrica di tale tronco;

Ritenuto che con l'atto 11 agosto 1901, riconosciuto il 7 agosto 1903 dall'Amministrazione dello Stato, il sig. Faerber trasferiva la ottenuta concessione della nominata ferrovia alla ditta « Thomas Cook and Son di Londra »;

Visto il Nostro decreto 6 giugno 1907, n. 407, mediante il quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione 4 aprile 1907 per la revoca della concessione del primo tronco Napoli-Pugliano della ferrovia Napoli-Bellavista-Vesuvio;

Visto il Nostro decreto 29 agosto 1911, n. 1398, col quale fu approvata la convenzione 9 febbraio 1911, per la ricostruzione e l'esercizio della funicolare vesuviana, distrutta dall'eruzione del 7-11 aprile 1906;

Visto il contratto in data 25 gennaio 1927, a rogito dottor Severino Urbani di Roma, mediante il quale la ditta Thos Cook and Son, di Londra, ha ceduto alla « Ferrovia e funicolare vesuviana (già Thos Cook and Son), Società anonima italiana », con sede in Roma, la concessione della ferrovia Pugliano-stazione inferiore Vesuvio, nonchè la funicolare vesuviana e le relative aree demaniali;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Ferrovia e funicolare vesuviana (già Thos Cook and Son), Società anonima italiana », con sede in Roma, è riconosciuta concessionaria della ferrovia Pugliano stazione inferiore Vesuvio, nonchè della funicolare vesuviana e relative aree demaniali in luogo della ditta Thos Cook and Son, di Londra, alla quale deve ritenersi subentrata in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alle concessioni stesse.

Art. 2.

Il capitale azionario, al quale saranno da ragguagliarsi gli utili netti agli effetti del 2° comma dell'art. 48 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, è fissato nella misura di lire 3,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 85. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1927.

Trasferimento del fondo « Magliacane » in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione 12 novembre-4 dicembre 1926, divenuta definitiva il giorno 22 gennaio 1927, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo denominato « Magliacane », in territorio del comune di Belcastro (Catanzaro), di proprietà dei signori Sestito Maria Teresa fu Giuseppe e Giannini Assunta, Eugenio e Teresa di Francesco Saverio, dell'estensione di circa ettari 188, iscritto all'art. 1395 del ruolo terreni di detto Comune con l'imponibile di L. 7780,28, confinante a nord con la proprietà del signor Bruno Carmelo, col fondo « Petrignani » del signor Ferragine Fabrizio di Catanzaro e col fondo « Cumparo » del barone Luino Baracco; ad est con i fondi « Freri » e « Farmarello » del barone Luino Baracco e col fiume Tacina; ad ovest col fondo « Botricello » o « Marina di Botricello » già proprietà De Riso, oggi Iannone, e proprietà Bruni Carmelo; a sud col Mare Ionio, e più precisamente con la zona di terreno demaniale, è suscettibile d'importanti trasformazioni culturali, e quindi può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;

Vista la istanza 24 marzo 1927 del presidente dell'Opera medesima, diretta a conseguire il detto trasferimento;

Visto il piano delle trasformazioni culturali del fondo predetto, e ritenuta la convenienza che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti ed alla possibilità di farvi fronte;

Visto l'art. 40 (disposizioni transitorie) del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e gli articoli 14, 16 e 17 del precedente regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Magliacane » sopradecritto, è trasferito in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera predetta.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927.
Nomina di un membro del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1835, sull'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;
Visto il decreto Reale 20 gennaio 1927, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio predetto;
Considerato che il prof. Federico Sacco nominato col citato decreto Reale ha presentato le proprie dimissioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del prof. Federico Sacco è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere il prof. Ernesto Mariani, direttore del Museo di mineralogia di Milano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927.
Nomina del presidente dell'Associazione sindacale fra Istituti nazionali di credito ordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 26 settembre 1926, n. 1719, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione sindacale fra Istituti nazionali di credito ordinario, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Vista la deliberazione in data 2 maggio 1927 del Consiglio dell'Associazione suddetta, con la quale viene nominato il cav. di gr. croce avv. Giuseppe Bianchini a presidente dell'Associazione stessa;
Visto l'art. 11, lettera a), dello statuto dell'Associazione anzidetta;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. di gr. croce avv. Giuseppe Bianchini a presidente dell'Associazione sindacale fra Istituti nazionali di credito ordinario.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Franco Salvatore Auteri nato a Catania il 14 febbraio 1890 da Gaetano e da Emilia Giusti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Franco Auteri il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 25 maggio 1927 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Franco Salvatore Auteri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1927 - Anno V.

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per l'interno:
SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1927.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, concernente il trattamento doganale per i prodotti assorbenti imbevuti di acido cianidrico destinati alla distruzione dei parassiti delle piante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Visto il R. decreto legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale del prodotto antiparassitario « Zyklon B »;

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Di concerto coi Ministri per l'interno e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà ai capi delle Circoscrizioni doganali di consentire l'importazione dei prodotti costituiti da materiali assorbenti imbevuti di acido cianidrico — come il prodotto denominato « Zyklon B » — destinati ad essere impiegati per la distruzione dei parassiti delle piante, col trattamento stabilito dal R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 147, e cioè con l'applicazione del dazio proprio delle preparazioni a base di rame contro le malattie delle piante, di cui alla nota alla sottovoce 692-*h*) della vigente tariffa doganale, a coloro — enti o persone — che ne facciano domanda, dimostrando di essere autorizzati ad esercitare l'industria relativa all'utilizzazione dell'acido cianidrico per scopo agricolo, nonchè al trasporto ed alla conservazione e custodia di detto prodotto in magazzini o depositi, a mente degli articoli 5 e 10 dello speciale regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, per la esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza circa l'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Di ogni importazione dei detti prodotti a base di acido cianidrico a scopo agricolo, le dogane daranno avviso al Regio osservatorio regionale di fitopatologia o al suo delegato, che esercita il controllo tecnico sull'impiego allo scopo suddetto dei prodotti stessi.

Per l'accertamento del regolare impiego dei prodotti a base di acido cianidrico ammessi al trattamento stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, le dogane hanno poi facoltà di richiedere le notizie occorrenti alla competente autorità di pubblica sicurezza cui spetta il controllo circa l'introduzione dei gas tossici nei magazzini e depositi, e l'estrazione dei medesimi per qualsiasi scopo.

Art. 3.

L'uso dei prodotti imbevuti di acido cianidrico importati col trattamento stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, per scopi diversi da quello previsto dallo stesso Regio decreto-legge, è considerato come contrabbando e punito a termine degli articoli 94 e 97 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, salve le altre penalità che fossero applicabili a norma dell'art. 69 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

***Il Ministro*: VOLPI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 15 giugno 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castel Campagnano, in provincia di Caserta, con orario limitato di giorno.

Il giorno 15 giugno 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cossogno, in provincia di Novara, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pentima in provincia di Aquila degli Abruzzi, con decreto 17 giugno 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Popoli, in provincia di Pescara, con decreto 17 giugno 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 14 giugno 1927 - Anno V, il signor dott. Di Carlo Domenico di Liberatore, notaio, residente ed esercente in Teramo, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 11 gennaio 1927 il sig. dott. Carlone Artidoro fu Vincenzo, notaio, residente ed esercente in Bari è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1927 - Anno V

Francia	69.98	Oro	345 —
Svizzera	343.87	Belgrado	31.50
Londra	86.825	Budapest (pengo)	3.12
Olanda	7.165	Albania (Franco oro)	345.50
Spagna	307.17	Norvegia	4.62
Belgio	2.4825	Svezia	4.79
Berlino (Marco oro	4.2406	Polonia (Sloty)	—
Vienna Schillinge)	2.52	Danimarca	4.78
Praga	53.11	Rendita 3,50 %	63.85
Romania	10.65	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	93.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.285	Consolidato 5 %	74.975
Peso argentino carta	7.605	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.90
New York	17.88		
Dollaro Canadese	17.89		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.